



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinata al ristoro del settore della musica dal vivo

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante “*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 e, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che ha disposto la sospensione degli eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali i concerti;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: “*Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*”;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2020, recante il riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 al fine di sostenere i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo del teatro, della danza, della musica, del circo non finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo;

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2020, recante il riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinata al ristoro delle perdite, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel settore dei concerti di musica leggera;

TENUTO CONTO dell'impatto negativo prodotto in conseguenza delle misure di contenimento del Covid-19 sul settore della musica dal vivo, vista l'impossibilità di svolgere i concerti in conseguenza delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria;

RITENUTO opportuno destinare quota parte delle risorse del Fondo di parte corrente di cui



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il riconoscimento di un contributo agli operatori del settore della musica dal vivo;

DECRETA:

Art. 1

(Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Una quota, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è destinata al ristoro degli operatori nel settore della musica dal vivo.

Art. 2

(Assegnazione delle risorse)

1. Per accedere al contributo, possono presentare domanda società di persone o di capitali, ditte individuali, associazioni culturali senza scopo di lucro, riconosciute e non riconosciute, enti del terzo settore, liberi professionisti con partita Iva operanti nei seguenti ambiti:

- a) organizzazione di concerti ovvero promozione di concerti ovvero *booking*;
 - b) intermediazione di concerti ovvero *management* e consulenza di artisti;
 - c) proprietà e gestione di spazi adibiti alla musica dal vivo.
2. Per tutti i soggetti di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) risultare formalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2019 o, in caso di sopraggiunte e più recenti variazioni nella forma giuridica e statutaria, poter documentare una continuità di attività anteriore al 31 dicembre 2019;
 - b) avere sede legale in Italia;
 - c) risultare iscritti alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura se soggetto ad obbligo di iscrizione;
 - d) non aver ricevuto il contributo ordinario per il triennio 2018-2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985;
 - e) assenza di procedure fallimentari;
 - f) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

g) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa.

3. In aggiunta ai requisiti dei cui al comma 2, è richiesto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) per le attività di organizzazione di concerti:

- avere avuto ricavi per l'importo minimo di euro 20.000,00 per attività di produzione di concerti di musica dal vivo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;
- essere titolari di almeno n. 10 (dieci) C1 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020.

b) per le attività di *booking* e intermediazione di concerti:

- avere avuto ricavi per l'importo minimo di euro 20.000,00 per attività di compravendita di concerti di musica dal vivo e di prestazioni artistiche tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.
- presentare documentazione fiscale intestata al soggetto richiedente che attesti, nella descrizione interna all'oggetto, l'attività di compravendita svolta e che sia riferibile ad almeno n. 15 (quindici) giornate di musica dal vivo effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020.

c) per le attività di *management* e consulenza di artisti:

- avere avuto ricavi per l'importo minimo di euro 20.000,00 per attività di *management* e consulenza di artisti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.
- aver prodotto almeno 15 (quindici) giornate documentabili attraverso le relative agibilità INPS/ex ENPALS riferite agli artisti collocati direttamente dal soggetto richiedente ovvero fornite da cooperative o agenzie incaricate del collocamento degli artisti dal soggetto richiedente;
- presentare autocertificazione firmata dall'artista e dal *management* che attesti il rapporto lavorativo tra i due soggetti nell'arco temporale in cui sono avvenute le prestazioni artistiche. Qualora le 15 giornate lavorative siano riferibili a più artisti è necessario presentare una autocertificazione per ogni artista.

d) per le attività di proprietà e gestione di spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. "*live club*"):

- disporre di uno o più locali in regola con le normative di sicurezza vigenti con una zona palco ed impianto audio permanenti e avere almeno il 50% della programmazione artistica incentrata sulla musica dal vivo, di cui l'80% composta da musicale originale;
- aver organizzato e/o ospitato nel 2019 un minimo di 30 eventi, svolti a titolo gratuito o a pagamento

e) per le attività di organizzazione di festival di musica dal vivo:



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

- aver organizzato nel biennio 2018-2019 almeno un festival a cadenza annuale, con eventi svolti a titolo gratuito o a pagamento, intendendosi, ai fini del presente decreto, "festival" un evento di natura temporanea che si svolge, nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, in uno o più giorni consecutivi, con almeno il 50% della programmazione artistica incentrata sulla musica dal vivo, di cui l'80% composta da musicale originale;
- aver annullato l'evento programmato per il 2020 o averlo organizzato in maniera ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

4. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

5. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla medesima Direzione generale. Nella domanda, i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 3:

- a) i ricavi annui nel 2019;
- b) l'importo del contributo a valere sul Fondo emergenza spettacolo di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 eventualmente ricevuto secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 2020.

6. Le risorse di cui all'articolo 1, nel limite della spesa ivi autorizzata, sono attribuite ai soggetti ammessi al contributo secondo i seguenti importi:

- a) con ricavi annui nel 2019 fino a 100.000,00 euro: contributo assegnabile sino a 10.000,00 euro;
- b) con ricavi annui nel 2019 da 100.001,00 a 500.000,00 euro: contributo assegnabile sino a 20.000,00 euro;
- c) con ricavi annui nel 2019 da 500.001,00 a 1.000.000,00 euro: contributo assegnabile sino a 30.000,00 euro;
- d) con ricavi annui nel 2019 da 1.000.001,00 a 2.500.000,00 euro: contributo assegnabile sino a 40.000,00 euro;
- e) con ricavi annui nel 2019 da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 euro: contributo assegnabile sino a 50.000,00 euro.

7. Nel caso in cui i soggetti ammessi al contributo di cui al presente decreto abbiano già ricevuto, nell'anno 2020, contributi a valere sul Fondo emergenza spettacolo di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 2020, gli importi di cui al comma 6 sono ridotti dell'importo del contributo già riconosciuto.



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

8. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore alla disponibilità effettiva delle risorse di cui all'articolo 1, la Direzione generale Spettacolo provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti ammessi.

9. Il contributo di cui al comma 5 non è cumulabile con il contributo di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2020, recante il riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinata al ristoro delle perdite, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel settore dei concerti di musica leggera.

10. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Spettacolo entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio ovvero su un capitolo di nuova istituzione nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 4

(Verifiche e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 10 agosto 2020

IL MINISTRO